

**DELIBERAZIONE 12 FEBBRAIO 2015  
46/2015/R/GAS**

**DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS  
NATURALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ DI  
BIOMETANO AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 febbraio 2015

**VISTI:**

- direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (di seguito: direttiva 98/34/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, recante *“Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”* (di seguito: decreto 19 febbraio 2007);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 16 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 17 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello sviluppo Economico 26 aprile 2010, recante il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale;
- il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e Forestali (di seguito: decreto 5 dicembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione 11 aprile 2011, ARG/gas 42/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 42/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2011, ARG/gas 120/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/COM (di seguito: deliberazione 188/2012/E/COM);
- il Testo integrato delle connessioni attive, come modificato in ultimo con la deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/EEL (di seguito: TICA);
- le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come aggiornate in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS;
- la memoria dell'Autorità 3 luglio 2014, 322/2014/I/EEL;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 160/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 160/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 16 ottobre 2014, 498/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 498/2014/R/GAS);
- il mandato della Commissione Europea 8 novembre 2010 M/475 EN "Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines" (di seguito: mandato M/475 EN);
- la norma UNI EN 437 "Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi" (di seguito: norma UNI EN 437);
- la norma UNI 7133, parti 1, 2, 3 e 4 Odorizzazione di gas per uso domestico e similare (di seguito: norma UNI 7133);
- il Rapporto Tecnico "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" UNI/TR 11537 (di seguito: Rapporto tecnico UNI/TR 11537).

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 164/00 prevede che le norme del medesimo decreto legislativo si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
- l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11 dispone che l'Autorità adotti specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito anche: direttive connessioni biometano);
- ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto legislativo 28/11, le direttive dell'Autorità, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema:
  - a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
  - b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza. A tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
  - c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli *standard* tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
  - d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
  - e) sottopongono a termini perentori, le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
  - f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;
  - g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;

- h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità, vincolanti fra le parti;
- i) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano, non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano;
- le previsioni di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 28/11, riflettono tre obiettivi principali:
  - garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas (lettere a) e b) dell'articolo 20, comma 1);
  - rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti (lettere c), d), e), g), e h) dell'articolo 20, comma 1);
  - garantire l'economicità della connessione, anche al fine di favorire un ampio utilizzo del biometano (lettere f) ed i) dell'articolo 20, comma 1).
- la Commissione Europea con il mandato M/475 EN ha incaricato il Comitato Europeo di Normazione (CEN) di predisporre *standard* europei per la definizione delle specifiche di qualità per il biometano usato come carburante e quello da immettere nelle reti del gas naturale;
- è sorto, pertanto, un obbligo di *standstill*, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 98/34/EC, che prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea o dopo la sua approvazione, i loro organismi di normazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente;
- con il decreto 5 dicembre 2013 sono state adottate le direttive per l'incentivazione del biometano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo 28/11;
- l'articolo 3, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013 assegna all'Autorità il compito di fissare le modalità per determinare i consumi energetici degli impianti da sottrarre alle quantità di biometano immesso in rete per la determinazione degli incentivi, al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione e immissione in rete del biometano sia positivo;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto 5 dicembre 2013 prevede che l'Autorità:
  - a) stabilisca le modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 3, ed identifichi le modalità e il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto;
  - b) stabilisca, per i casi di biometano utilizzato nei trasporti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, le modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e incentivabile;

- l'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013, al fine di garantire la salute delle popolazioni e l'ottimale funzionamento degli autoveicoli a metano a causa della presenza nel biometano di componenti dannosi quali il monossido di carbonio e i silossani, impone, fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE, alcune limitazioni alle matrici utilizzabili per la produzione di biometano da immettere in rete fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 EN. Il medesimo articolo fa salva la possibilità che i gestori delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale di imporre, in conformità con la normativa vigente, condizioni per il monitoraggio delle immissioni di biometano nelle stesse reti a tutela della salute degli utenti e della sicurezza delle reti;
- con la deliberazione ARG/gas 120/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- nell'ambito del procedimento, sono stati pubblicati il documento per la consultazione 160/2012/R/GAS e il documento per la consultazione 498/2014/R/GAS;
- con il documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l'Autorità ha illustrato gli orientamenti iniziali per la definizione delle direttive connessioni biometano;
- con il documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti finali in relazione alla definizione delle direttive connessioni biometano e ha esposto i propri orientamenti per l'attuazione delle previsioni del decreto 5 dicembre 2013;
- alla consultazione hanno, tra gli altri, partecipato produttori di biometano (di seguito: produttori), associazioni di produttori, operatori di rete e loro associazioni, il Comitato Italiano Gas (CIG), il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) e altri soggetti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al primo degli obiettivi perseguito dal decreto legislativo 28/11, relativo alla necessità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti, in particolare, assume rilevanza l'individuazione delle responsabilità, la definizione degli *standard* di qualità, odorizzazione e pressione, l'individuazione del profilo di immissione nei punti di consegna nonché la definizione del profilo di immissione ammissibile nei punti di consegna;
- con riferimento al profilo della responsabilità:

- nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l'Autorità ha ipotizzato di attribuire ai gestori di rete la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti e ha indicato l'esigenza di definire un quadro di regole, che, da un lato, dia i necessari poteri ai gestori di rete per svolgere tali compiti e, dall'altro, garantisca trasparenza, tracciabilità e tutela del servizio;
- nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità, confermando l'orientamento espresso nel precedente documento per la consultazione, ha ipotizzato che tale responsabilità sia esercitata in un quadro regolamentare tecnico che, da un lato, limiti l'ambito di discrezionalità in capo al gestore di rete, dall'altro, offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica e favorisca l'assunzione di responsabilità da parte dei gestori medesimi;
- la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione, sia produttori, sia operatori di rete, è risultata favorevole all'ipotesi di attribuire ai gestori di rete la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti; soltanto alcuni produttori hanno manifestato perplessità in ragione della possibilità che i gestori di rete pongano in atto comportamenti opportunistici;
- quest'ultima osservazione critica non è fondata in quanto dal momento che l'attività di connessione di un nuovo impianto alla rete di distribuzione o di trasporto tipicamente inerisce alle attività di distribuzione e di trasporto medesime. Pertanto, rientra nella responsabilità del gestore della rete anche la connessione degli impianti di biometano e i conseguenti aspetti relativi a sicurezza ed efficienza tecnica della rete. Eventuali rischi di comportamenti opportunistici sono prevenuti dalla regolazione tecnica dell'Autorità, che può esercitare anche i propri poteri di vigilanza e sanzionatori nel caso di violazione da parte degli operatori della medesima regolazione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in relazione agli *standard* di qualità del biometano:
  - nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, tenuto conto dell'obbligo di *standstill*, è stato prospettato che il biometano immesso in rete debba avere caratteristiche compatibili con le specifiche previste per il gas naturale e definite dal decreto 19 febbraio 2007;
  - rispetto a tale ipotesi alcuni soggetti hanno rilevato che il decreto 19 febbraio 2007 non consentirebbe di identificare tutte le componenti potenzialmente critiche del biometano e, conseguentemente, non permetterebbe di orientarne in modo concreto la ricerca mediante gli strumenti di controllo della qualità;

- alla luce delle predette osservazioni, la Direzione Infrastrutture ha organizzato, nel mese di luglio 2013, un incontro di approfondimento con i soggetti interessati (gestori di rete, produttori, associazioni di gestori e di produttori, associazioni ambientaliste, il CIG, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, associazioni di categoria di produttori di componentistica). In particolare, l'obiettivo dell'incontro era un confronto tra i diversi soggetti sulla possibilità di utilizzare, in attesa del completamento della definizione di specifiche di qualità a livello europeo (mandato M/475) e del relativo periodo di *standstill*, le norme fissate per il gas naturale con il decreto 19 febbraio 2007;
- nel mese di luglio 2014 è stato pubblicato il rapporto tecnico UNI/TR 11537, nel quale sono contenute indicazioni tecniche per l'immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del biometano ottenuto dalla purificazione di gas prodotti da fonti rinnovabili; in particolare, il rapporto chiarisce che il biometano, per essere idoneo all'immissione nelle reti di trasporto e distribuzione, deve essere un gas con caratteristiche, energetiche e di composizione, conformi alla legislazione vigente (ossia il decreto 19 febbraio 2007) e alla norma UNI EN 437;
- il medesimo rapporto raccomanda anche il rispetto di specifici limiti per quei composti/elementi (ossido di carbonio, silicio, ammoniaca, idrogeno, mercurio, fluoro e cloro), per i quali oggi non esistono prescrizioni normative o legislative nazionali, di cui, tuttavia, sono noti gli effetti negativi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione o sulle apparecchiature di utilizzo nonché sulla salute e sull'ambiente;
- pertanto, nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità ha confermato l'orientamento espresso nel precedente documento per la consultazione secondo cui, nelle more della definizione delle norme tecniche europee, continuino ad applicarsi le specifiche di qualità di cui al decreto 19 febbraio 2007, nei limiti e nei termini chiariti dal competente CIG nel predetto rapporto UNI/TR 11537. In particolare, l'Autorità ha chiarito che il biometano da immettere in rete deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti per le quali non siano individuati i limiti massimi dal predetto decreto 19 febbraio 2007 e che, a tal fine, devono essere effettuati controlli di qualità volti a verificare l'assenza dei componenti/elementi individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537;
- tra le osservazioni pervenute in relazione al documento per la consultazione 498/2014/R/GAS:
  - i. alcuni soggetti hanno evidenziato la necessità di individuare le modalità di controllo dei componenti/elementi indicati nel rapporto UNI/TR 11537;

- ii. il CIG ha segnalato che per ciascun componente/elemento individuato nel rapporto UNI/TR 11537 debbano essere definite le modalità di misura (come, a titolo esemplificativo, controlli continui presso l'impianto o prelievi e analisi in laboratorio a scadenze prestabilite);
  - iii. un'associazione di produttori ha rilevato che il criterio di classificazione introdotto con la norma tecnica UNI/TR 11537 non sarebbe completamente conforme alle previsioni del decreto 19 febbraio 2007. Ha proposto che alcuni parametri (idrocarburi fino a C6+, anidride carbonica, azoto, ossigeno, potere calorifico superiore, indice di Wobbe, punto di rugiada dell'acqua e punto di rugiada degli idrocarburi) siano misurati in continuo e che, nel caso di biometano prodotto con sottoprodotti o biomasse agricole, alcuni componenti (idrogeno solforato, ammoniaca e idrogeno) siano misurati mediante campionamento biennale;
  - iv. alcuni soggetti hanno evidenziato la necessità di poter disporre di strumenti per il blocco o intercettazione delle immissioni in caso di fuori specifica;
  - v. un gestore di rete ha osservato che sarebbe opportuno prevedere che il gestore di rete sia comunque sollevato dalla responsabilità relativa a danni derivanti dalla riconsegna di gas contenente elementi o composti non previsti dal medesimo rapporto tecnico. In relazione al substrato di provenienza e ai processi di produzione e trattamento del biometano da immettere nelle reti, il medesimo gestore di rete ha rilevato la necessità di declinare, a livello normativo, l'elenco completo delle tipologie di impianti di produzione ammessi e che un ente terzo riconosciuto certifichi che il biometano immesso risponda alle previsioni del decreto 5 dicembre 2013;
  - vi. un soggetto ha sostenuto la correttezza delle considerazioni e del Rapporto tecnico UNI/TR 11537 e delle modalità di monitoraggio dei componenti da esso individuate;
- in relazione alle osservazioni al documento per la consultazione 498/2014/R/GAS in merito agli *standard* di qualità del biometano si fa presente che le osservazioni di cui ai punti iii e v non sono condivisibili dal momento che:
    - sussiste un obbligo di *standstill* che impone agli Stati membri di non adottare, nelle more dell'emanazione delle specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, regole tecniche in materia (che peraltro dovrebbero essere comunicate alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE); ciò comporta l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, nei termini chiariti dal competente CIG



nel rapporto UNI/TR 11537; pertanto non è condivisibile l'osservazione di cui al punto iii, in quanto in contrasto con tale assetto;

- in tale contesto, diversamente da quanto osservato al punto v, rientra nella responsabilità del gestore della rete verificare che il biometano da immettere nelle reti del gas sia compatibile con le predette specifiche tecniche e rifiutare la connessione ovvero interrompere immediatamente l'immissione in rete nei casi in cui l'utente della rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti nei punti di immissione. Al contempo, a fronte di tali responsabilità del gestore di rete, sul produttore che intende accedere alla rete grava l'onere di garantire che il biometano immesso rispetti tutte le specifiche imposte dalle norme tecniche vigenti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in relazione agli *standard* relativi all'odorizzazione del biometano:
  - i. nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l'Autorità ha prospettato la possibilità che la responsabilità in materia di odorizzazione del biometano sia in capo al gestore di rete, che vi provvede nei casi previsti, secondo la legislazione vigente;
  - ii. nel rapporto tecnico UNI/TR 11537 è stato precisato che, per consentire l'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, è necessario che il biometano sia odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non siano presenti condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti;
  - iii. nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità ha rilevato che l'accertamento della compatibilità delle matrici utilizzate per la produzione di biogas con i processi di odorizzazione richiede necessari approfondimenti e l'eventuale sviluppo di specifiche norme tecniche, nonché l'imposizione in capo ai produttori di specifici obblighi volti a verificare e certificare la natura delle matrici utilizzate per la produzione del biometano;
  - iv. i soggetti partecipanti alla consultazione si sono, in via generale, dimostrati favorevoli all'ipotesi di porre in capo ai gestori di rete la responsabilità relativa all'odorizzazione del biometano;
  - v. un'associazione di gestori di rete ha osservato che è necessario aggiornare la normativa tecnica in tema di odorizzazione e procedere all'accertamento della compatibilità delle matrici utilizzate per la produzione di biogas con i processi di odorizzazione;
  - vi. un gestore di rete ha evidenziato che la garanzia di odorizzabilità del gas dovrebbe essere posta in capo al soggetto responsabile dell'immissione del biometano in rete. A tal fine, sarebbe opportuno che il produttore/utente producesse una certificazione attestante tale requisito,

- da rilasciarsi da parte di un ente terzo qualificato al momento dell'allacciamento alla rete;
- vii. un soggetto non ritiene necessario sviluppare una specifica norma tecnica per l'odorizzazione del biometano immesso in rete;
- in merito agli *standard* di odorizzazione del biometano non sono condivisibili:
    - l'osservazione di cui al punto vi, in quanto sembra escludere una responsabilità del gestore di rete, per quanto già evidenziato in tema di responsabilità del gestore in relazione agli *standard* di qualità;
    - l'osservazione di cui al punto vii, in quanto la presenza di componenti/elementi che possano annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti rende necessari specifici approfondimenti e l'eventuale integrazione della norma relativa all'odorizzazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione agli *standard* di pressione:
  - nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l'Autorità ha ipotizzato che il gestore di rete:
    - definisca le specifiche di pressione;
    - individui per ciascun punto di consegna il valore di pressione minima contrattuale il cui rispetto può essere richiesto in qualsiasi momento;
    - stabilisca in quali casi, in funzione dei quantitativi di gas da trasportare e dell'assetto ottimizzato di rete, il gas nei punti di consegna possa essere ritirato a valori di pressione inferiore al livello minimo garantito;
  - nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS l'Autorità ha confermato le ipotesi sopra citate;
  - la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione si è espresso favorevolmente in merito all'ipotesi che il gestore di rete sia responsabile dell'individuazione e pubblicazione sui propri siti *internet* delle specifiche di pressione del gas immesso;
  - alcuni soggetti hanno segnalato l'esigenza di non pubblicare elementi di identificazione e localizzazione geografica dei punti di immissione per ragioni di sicurezza.
- l'osservazione relativa alla pubblicazione degli elementi di identificazione e localizzazione geografica dei punti di immissione appare condivisibile in relazione agli interessi pubblici evidenziati.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione ai criteri per la definizione del profilo di immissione ammissibile nei punti di consegna:

- nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l’Autorità ha prospettato l’ipotesi regolatoria che il gestore di rete verifichi, con modalità pubbliche e trasparenti, che il profilo di immissione del biometano nel punto di consegna in rete, oltre ad essere compatibile con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale, sia tale da evitare l’insorgere di condizioni di esercizio delle reti gas inaffidabili (ad esempio, per il mancato rispetto dei livelli di pressione massima di esercizio della rete e/o per il mancato rispetto delle pressioni di riconsegna del gas ai clienti finali, ovvero per le anomalie negli assetti fluidodinamici, nonché per le necessità di rilascio di gas in atmosfera);
- nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS l’Autorità ha confermato gli orientamenti espressi nel precedente documento per la consultazione;
- un gestore di rete di trasporto ha evidenziato che la verifica dell’immissibilità nella rete del gas proveniente da giacimenti nazionali di gas naturale viene effettuata, sulla base della regolazione vigente, dal gestore di rete sia al momento della connessione sia, successivamente, durante la programmazione dei flussi di rete da parte dei soggetti utilizzatori della capacità di trasporto;
- le osservazioni suesposte sono coerenti con i principi generali già vigenti; la verifica dell’immissibilità anche durante la programmazione dei flussi di rete attiene, infatti, alla disciplina dell’utilizzo della capacità di trasporto; pertanto, non si ritiene che vi siano ragioni per modificare la regolazione vigente già coerente con tale impostazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all’organizzazione dell’attività di misura in caso di immissione in rete di impianti di produzione di biometano:
  - nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS è stato prospettato che sia adottata una regolazione analoga a quella prevista nei codici di rete dell’impresa maggiore di trasporto per l’immissione di gas naturale da giacimenti nazionali, che ha ad oggetto anche la misura dei volumi e la misura della composizione del gas;
  - nel documento per la consultazione 498/2012/R/GAS l’Autorità:
    - ha ipotizzato, coerentemente con quanto previsto per le immissioni in rete di produzioni nazionali di gas naturale, di prevedere che la responsabilità dell’installazione e della manutenzione dei sistemi di misura nei punti di consegna sia posta in capo al produttore;
    - ha, inoltre, evidenziato come gli impianti di consegna, individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, che sono composti da apparecchiature funzionali al controllo di qualità del biometano,

- alla compressione fino alla pressione di consegna e all'eventuale stoccaggio di volumi non ricevibili dalle reti, nonché i misuratori in uscita dall'impianto di produzione, rientrino nel perimetro degli impianti d'utenza e i costi ad essi connessi siano, conseguentemente, a carico dei produttori, anche per quanto concerne le successive attività di controllo e manutenzione;
- ha formulato l'ipotesi che gli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità siano posti in capo al gestore di rete, mentre quelli di misura della qualità al produttore;
  - è stato, inoltre, prospettato di prevedere, per i casi di utilizzo di carro bombolaio, l'installazione di due sistemi di misura: un primo nel punto in cui il biometano prodotto viene consegnato al carro bombolaio e un secondo nel punto in cui il biometano viene immesso in rete;
- nell'ambito della consultazione i produttori hanno osservato che sarebbe più opportuno attribuire gli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura ai gestori di rete;
- le osservazioni avanzate in merito all'organizzazione dell'attività di misura in caso di immissione in rete di impianti di produzione di biometano non sono condivisibili per le seguenti ragioni:
    - la ripartizione delle responsabilità relative all'installazione e manutenzione dei sistemi di misura e alla raccolta e validazione dei dati riflettono le esigenze di favorire l'efficienza nelle scelte organizzative dei produttori;
    - dal momento che i costi dei sistemi di misura risultano piuttosto elevati, infatti, si ritiene opportuno individuare nel produttore il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano. Ciò anche al fine di evitare la socializzazione di tali costi nonché lo sviluppo di connessioni alle reti di impianti di piccola taglia, di per sé anti-economici, che, nel caso in cui la responsabilità dell'installazione dei sistemi di misura fosse posta in capo al gestore della rete potrebbero aumentare sensibilmente;
    - diversamente, le attività relative alla raccolta e alla validazione dei dati di misura devono essere poste in capo ai gestori di rete che svolgono un importante ruolo di garanzia rispetto alle quantità immesse e prelevate nelle reti.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al secondo degli obiettivi perseguiti dal decreto legislativo 28/11, relativo all'esigenza di rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti, l'Autorità nei documenti per la consultazione 160/2012/R/GAS e 498/2012/R/GAS:

- i. ha prospettato la possibilità che il gestore di rete renda pubblici e applichi in modo trasparente e non discriminatorio gli *standard* di qualità, pressione e i criteri per la definizione del profilo di immissione ammissibile nei punti di consegna;
- ii. ha sviluppato alcune ipotesi in relazione a:
  - a) criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
  - b) criteri per la localizzazione del punto di consegna della rete;
  - c) procedimento per l'esame delle richieste di connessione;
  - d) criteri per lo svolgimento di lavori di connessione da parte del richiedente;
- iii. nell'ambito della consultazione sono emerse alcune proposte volte a semplificare il procedimento delineato dall'Autorità;
- iv. rispetto alla durata dei procedimenti prospettata dall'Autorità gli operatori di rete, che hanno partecipato alla consultazione, hanno osservato che sarebbe necessario definire delle estensioni, mentre i produttori hanno ritenuto necessario che fossero previsti tempi più brevi;
- v. quanto ai criteri per la localizzazione del punto di consegna:
  - a) nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato che la localizzazione del punto di connessione venga decisa dal gestore di rete sulla base dell'analisi delle condizioni relative alla pressione, alla capacità di trasporto e alla quantità massima ammissibile per l'immissione;
  - b) nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS è stata confermata l'ipotesi illustrata nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS. Inoltre, è stato ritenuto, in ogni caso, necessario che i gestori di rete debbano fornire motivazioni scritte e dettagliate a supporto delle loro scelte;
  - c) la maggior parte di soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha condiviso l'ipotesi relativa alla predisposizione di una procedura per la localizzazione del punto di consegna della rete da parte dei gestori di rete. In particolare alcuni gestori hanno proposto che, in accordo alle previsioni vigenti nei codici di trasporto, la localizzazione del punto di connessione sia concordata tra gestore di rete e soggetto richiedente e opportunamente formalizzata, tramite redazione di apposito verbale;
  - d) un'associazione di produttori ha precisato che l'esito della valutazione di fattibilità dovrebbe comprendere l'individuazione del punto di riconsegna e la stima dei costi e dei tempi di realizzazione, elementi necessari per la valutazione da parte del

- produttore; quanto alla durata per la valutazione della fattibilità da parte del gestore di rete, essa non dovrebbe superare due mesi.
- le proposte di cui al punto iii appaiono condivisibili, in ragione di esigenze di semplificazione del procedimento; peraltro tale semplificazione comporta un accorpamento delle fasi originariamente previste in consultazione con la conseguente necessità di concedere ai gestori di rete un tempo più ampio per la predisposizione del preventivo, in coerenza con le esigenze rappresentate al punto iv dai medesimi gestori.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al terzo obiettivo perseguito dal decreto legislativo 28/11, di garantire l'economicità della connessione, anche al fine di favorire un ampio utilizzo del biometano, nei documenti per la consultazione 160/2012/R/GAS e 498/2012/R/GAS l'Autorità, in coerenza con le proposte relative alla definizione delle procedure per realizzare gli allacciamenti, ha sviluppato alcune ipotesi regolatorie in materia di (i) condizioni economiche per la valutazione di fattibilità della connessione, (ii) di garanzia per la realizzazione della connessione, (iii) di contributo per la connessione, (iv) di modalità di pagamento del contributo e (v) di determinazione delle tariffe per l'uso della rete;
- con riferimento all'aspetto *sub* (i) in sede di consultazione:
  - a) è emersa una generale condivisione dell'ipotesi di prevedere una cauzione a copertura delle spese per lo svolgimento delle verifiche di fattibilità della connessione;
  - b) sono state segnalate alcune criticità rispetto all'ipotesi che il gestore, nel caso in cui non si dia corso alla connessione, possa trattenere la cauzione nei limiti delle spese effettivamente sostenute, in ragione delle complicazioni dal punto di vista gestionale che tale previsione comporterebbe e del contenzioso che potrebbe instaurarsi sulla correttezza dell'ammontare trattenuto;
  - c) un'associazione di produttori ha proposto che la cauzione sia commisurata alla potenza di impianto e alla tipologia di connessione e che il gestore, ai fini della quantificazione della cauzione per la predisposizione del preventivo per la connessione, debba ricevere un compenso proporzionato alla complessità dello studio relativo;
- le osservazioni *sub* (i), c) non risultano condivisibili in quanto introdurrebbero elementi di eccessiva complessità gestionale;
- con riferimento all'aspetto *sub* (ii):
  - a) nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, è stata prospettata la possibilità di prevedere che la garanzia sia prestata a copertura delle spese previste per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete e comprende anche la spesa prevista dal gestore di rete per l'eventuale gestione del rilascio delle autorizzazioni;

- b) la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno condiviso gli orientamenti espressi in consultazione. Un'associazione di produttori ha osservato correttamente che, in caso di realizzazione in proprio della connessione, il produttore non debba corrispondere nessuna garanzia al gestore di rete;
- con riferimento all'aspetto *sub* (iii):
  - a) nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto che, nell'economia del decreto legislativo 28/11, la fissazione dei contributi per la connessione debba essere guidata da logiche improntate all'efficienza allocativa, escludendo comunque ogni possibile penalizzazione allo sviluppo di tali impianti
  - b) conseguentemente, nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità ha ipotizzato di definire il perimetro dei costi e i criteri per la determinazione del corrispettivo di connessione, coerentemente con i principi espressi nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS;
  - c) in particolare, per quanto concerne la definizione del perimetro dei costi di connessione, nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, coerentemente con la regolazione vigente in materia di connessioni di impianti di produzione nazionale alla rete dell'impresa maggiore di trasporto, è stato prospettato che i contributi per la connessione vengano dimensionati per la copertura dei cespiti relativi a impianti di rete per la connessione, restando esclusi i costi relativi a eventuali rinforzi di rete, la cui copertura è garantita dalla tariffa per l'uso della rete ed è socializzata tra gli utenti della rete;
  - d) nella definizione della formula per il calcolo del contributo, l'Autorità ha tenuto conto dell'esigenza all'esigenza di prevedere regole uniformi per le connessioni alla rete di trasporto e alle reti di distribuzione, fornendo, nel contempo, adeguati segnali locazionali;
  - e) quanto al costo dell'investimento da assumere ai fini della determinazione del contributo, si è ipotizzato, al fine di garantire efficienza nella realizzazione delle opere di connessione, sia di prendere a riferimento soluzioni ottimali sul piano delle quantità di risorse impiegate (soluzione di minimo tecnico) e sia di applicare costi *standard*;
  - f) in sede di consultazione, alcuni operatori di rete hanno segnalato che il perimetro dei costi dovrebbe ricomprendere anche quelli dovuti ad eventuali rinforzi di rete imposti dalla connessione del singolo impianto di produzione di biometano;
  - g) la maggior parte degli operatori di rete che hanno partecipato alla consultazione ha condiviso la formula illustrata in consultazione;
  - h) un'associazione di produttori ha evidenziato che gli oneri di connessione non dovrebbero essere posti interamente a carico del produttore di biometano;

- le osservazioni riportate *sub* (iii) f) non risultano condivisibili in quanto eventuali rinforzi di rete potrebbero determinare oneri rilevante per i produttori, in contrasto con la finalità del decreto legislativo 28/11 laddove prevede che l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano, non penalizzi lo sviluppo dei medesimi impianti di biometano;
- con riferimento all'aspetto *sub* (iv):
  - a) nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l'Autorità ha formulato l'opzione che il produttore abbia la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento del contributo di connessione per un periodo di 50 anni;
  - b) tali ipotesi è stata nelle linee generali condivisa dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione; tuttavia, alcuni gestori di rete e le loro associazioni, nonché un'associazione di produttori hanno osservato che la durata del periodo previsto per la rateizzazione non sarebbe coerente con quella degli affidamenti del servizio di distribuzione del gas, che è pari a 12 anni; altri gestori di rete hanno chiarito che il periodo di rateizzazione proposto possa essere, rispetto all'esposizione a rischi di natura finanziaria, eccessivamente lungo;
  - c) nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, alla luce di quanto emerso in sede di consultazione, si è ritenuto opportuno rivedere la durata del periodo di rateizzazione, anche in considerazione del fatto che gli impianti di produzione di biometano hanno vite utili inferiori a 50 anni. In particolare l'Autorità ipotizza di fissare a 25 anni il periodo di rateizzazione e prevedere il rilascio di opportune garanzie da parte del produttore al gestore di rete, commisurate all'importo dei contributi. L'Autorità non ha condiviso invece le osservazioni volte a fissare il periodo di rateizzazione in funzione del periodo di durata delle concessioni per il servizio di distribuzione, in quanto i subentri nella gestione sono tipicamente accompagnati da trasferimento dei rapporti di debito/credito da gestore uscente a gestore entrante;
  - d) un gestore di rete ha evidenziato che un periodo congruo di rateizzazione non dovrebbe superare la durata prevista per la realizzazione dell'opera, in quanto periodi più estesi potrebbero comportare la mancata corresponsione del contributo da parte del soggetto connesso;
  - e) un'associazione di produttori e un'associazione di gestori hanno proposto di rateizzare i contributi per un periodo massimo di 20 anni, periodo che coinciderebbe con la durata del periodo di incentivazione degli impianti di produzione di biometano;
- risulta condivisibile l'osservazione *sub* (iv), e), in quanto coerente con la durata prevista dalla disciplina incentivante, per contro l'osservazione *sub* (iv), d) si porrebbe in contrasto con la finalità incentivante del decreto legislativo 28/11;



- con riferimento alla condizione di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione:
  - l'Autorità ha ipotizzato di fare ricorso a soluzioni ottimali ovvero di minimo tecnico per la determinazione delle quantità di risorse da impiegare per la connessione, in quanto tale approccio è in grado di riflettere nel miglior modo possibile i costi effettivamente generati dalle singole richieste;
  - tale ipotesi è stata condivisa da operatori di rete del segmento della distribuzione, mentre un operatore del trasporto ha evidenziato come non sia possibile ricondurre a casistiche *standard* le differenti e singole connessioni;
- quest'ultima obiezione dell'operatore di trasporto non risulta condivisibile in quanto la soluzione di minimo tecnico, per definizione, deve essere calibrata al caso concreto e non implica necessariamente ipotesi di standardizzazione;
- con riferimento alla valorizzazione a costi *standard* delle componenti da utilizzare per la connessione:
  - nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità, confermando l'orientamento espresso nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, ha ipotizzato che l'introduzione dei costi *standard* possa essere graduale e richieda lo svolgimento di specifici approfondimenti, anche in relazione all'evoluzione della regolazione tariffaria prevista per i servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale;
  - tale ipotesi è stata in linea generale condivisa da alcuni operatori di rete del segmento della distribuzione, mentre un operatore del trasporto non ritiene applicabile la valorizzazione a costi *standard* alle componenti da utilizzare nel trasporto gas. \_Il medesimo gestore di rete ha, infatti, chiarito che sono difficilmente prevedibili *ex ante* eventuali aspetti di complessità e di peculiarità di ciascuna connessione; ha inoltre osservato che criteri di valutazione a costi *standard* dovrebbero essere introdotti gradualmente prevedendo in ogni caso la possibilità di riconoscimento dei maggiori costi effettivi rispetto allo *standard* ove questi siano correttamente giustificati dal gestore di rete;
- in relazione alle difficoltà a individuare costi *standard* risulta condivisibile l'ipotesi di seguire un approccio graduale;
- con riferimento alle tariffe per l'uso della rete:
  - nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, è stato prospettato che per le immissioni nella rete di trasporto si applichino le medesime condizioni previste per le produzioni nazionali di gas metano;
  - in relazione alle immissioni nelle reti di distribuzione, è stato inoltre ipotizzato di non prevedere l'applicazione di corrispettivi per l'uso della rete;

- tale ipotesi è stata in generale condivisa in sede di consultazione; alcune associazioni di gestori di rete e un gestore di rete, tuttavia, hanno subordinato l'espressione di una valutazione positiva alla condizione che sia previsto per i distributori un riconoscimento per le attività connesse alla gestione dei dati di misura della quantità e qualità del biometano immesso nelle reti;
- rispetto a quest'ultima osservazione, si evidenzia che la scelta di non prevedere alcun corrispettivo è volta ad incentivare la produzione da biometano; ciò tuttavia non implica che non saranno riconosciuti, in sede tariffaria, alle imprese di distribuzione i costi sostenuti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 3, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013 e di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione e immissione in rete del biometano sia positivo, nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità :
  - ha ipotizzato di comprendere nel perimetro dei consumi energetici l'energia utilizzata per la produzione e il trasporto delle matrici all'impianto di produzione di biogas, l'energia utilizzata per la produzione di biogas e l'energia utilizzata per l'*upgrading*;
  - ha prospettato la possibilità di adottare criteri *a forfait* per la quantificazione dell'energia utilizzata per la produzione e il trasporto delle matrici all'impianto di produzione di biogas, viste le difficoltà operative nel compiere misurazioni puntuali, e di misure reali per l'energia utilizzata per la produzione di biogas e per l'*upgrading*, dal momento che non è stata verificata una stretta correlazione tra efficienza energetica dei processi ed efficienza economica;
  - in sede di consultazione, l'ipotesi di comprendere nel perimetro dei consumi energetici anche l'energia utilizzata per la produzione e il trasporto delle matrici all'impianto di produzione di biogas è stata ritenuta non coerente con l'impostazione del decreto 5 dicembre 2013 e in contrasto con le soluzioni adottate nell'ambito dell'incentivazione legata alla produzione di energia elettrica con impiego di biogas. Tale osservazione appare ragionevole;
  - in attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto 5 dicembre 2013, lettera a), l'Autorità, nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, ha ipotizzato:
    - di prevedere il medesimo assetto di responsabilità previste per l'immissione effettiva nelle reti del gas;
    - di individuare quale soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile, la società Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE), a cui il medesimo decreto 5

- dicembre 2013 attribuisce ulteriori compiti connessi con le procedure di incentivazione delle immissioni di biometano;
- di introdurre un sistema di certificazione delle misure riferite a:
    - ✓ quantità e qualità del biometano prodotto nei singoli impianti di produzione;
    - ✓ quantità scaricate da carri bombolai e destinate all'immissione in rete, all'utilizzo in stazioni di servizio per autotrazione e all'utilizzo di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
    - ✓ quantità prelevate dalle reti del gas da stazioni di servizio per autotrazione o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
  - di introdurre un sistema di certificazione di riconciliazione sia delle quantità di biometano immesse e destinate ad autotrazione sia delle quantità immesse e destinate ad alimentare impianti ad alto rendimento. È stato prospettato che tale sistema utilizzi il mese quale unità di tempo in relazione alla quale realizzare la riconciliazione e che le quantità di biometano immesso in rete per specifiche destinazioni siano determinate per ciascuna unità di tempo come il minimo tra la quantità immessa in rete e la quantità prelevata per una specifica destinazione;
  - di introdurre un sistema di verifiche circa l'effettiva sottoscrizione e la validità dei contratti bilaterali di fornitura del biometano di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 5 dicembre 2013;
- sul punto, alcuni produttori hanno rilevato che nel caso di utilizzo di carri bombolai le ipotesi regolatorie presentate risulterebbero eccessivamente onerose e penalizzerebbero l'impiego del biometano nei trasporti, dal momento che si renderebbe necessario decomprimere il gas per poi ricomprimerlo per riuscire a rifornire gli autoveicoli; tale osservazione appare condivisibile;
- in attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto 5 dicembre 2013:
    - l'Autorità ha ipotizzato che la data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo debba essere determinata dal momento della decorrenza dei contratti bilaterali di fornitura del biometano stipulati tra il produttore e il soggetto che immette in consumo il biometano, stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013 e che tale data in ogni caso non possa essere anteriore alla data di entrata in esercizio degli impianti di produzione del biometano, fissate dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto 5 dicembre 2013.

#### **RITENUTO CHE:**

- quanto all'obiettivo della sicurezza e dell'efficienza tecnica nella gestione delle reti:
  - la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas vada posta in capo al gestore di rete;
  - vista la vigenza dell'obbligo di *standstill*, non sia possibile adottare nuove regole o norme tecniche relative agli *standard* di qualità del biometano da immettere in rete e che, conseguentemente, si debba fare riferimento alle norme vigenti, tenendo conto delle valutazioni ed indicazioni contenute nel rapporto tecnico UNI/TR 11537 e di quanto previsto dall'articolo 8, comma 9 del decreto 5 dicembre 2013;
  - parimenti, non possano essere emanate nuove regole o norme tecniche in materia di *standard* relativi all'odorizzazione del biometano da immettere nelle reti del gas; conseguentemente, i produttori debbano garantire che le matrici utilizzate non producano interferenze sull'efficacia degli odorizzanti e i gestori di rete debbano verificare la sussistenza delle condizioni di odorizzabilità del biometano, tenendo conto delle evidenze relative alle possibili interferenze sull'efficacia degli odorizzanti impiegati nei casi previsti dalla legge;
  - sia necessario prevedere che gli *standard* di pressione per l'immissione del biometano in rete siano fissati dai gestori di rete, secondo criteri non discriminatori e che tengano conto delle condizioni di esercizio delle reti;
  - sia necessario prevedere l'installazione di valvole di intercettazione che consentano l'immediata sospensione dell'immissione in rete, nel caso in cui i dati rilevati dai sistemi di controllo della qualità evidenzino la presenza di componenti/elementi critici individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537;
  - sia necessario prevedere che ai fini dell'accesso alla rete i gestori di rete procedano a verificare la compatibilità dei profili di immissione con le condizioni di esercizio in sicurezza delle reti e con le capacità di assorbimento delle reti a cui gli impianti di produzione di biometano si connettono;
  - sia necessario prevedere che l'Autorità fissi i diritti e gli obblighi posti in capo ai produttori e ai gestori della rete.

#### **RITENUTO CHE:**

- quanto alle condizioni per lo svolgimento dell'attività di misura del biometano da immettere nelle reti del gas:
  - sia necessario prevedere che gli obblighi di installazione dei sistemi di misura del biometano siano posti in capo ai produttori, in ragione

dell'esigenza di prevedere uno sviluppo economico della produzione di biometano che presenti significative economie di scala ;

- nel caso di utilizzo di carri bombolai per l'immissione nelle reti del gas i sistemi di misura nel punto di scarico del carro bombolaio in rete siano installati dal gestore di rete;
- sia necessario prevedere che gli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure siano posti in capo ai gestori di rete.

**RITENUTO CHE:**

- quanto all'obiettivo di rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti del gas:
  - sia necessario prevedere che l'Autorità definisca:
    - i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
    - i criteri per la localizzazione del punto di consegna alla rete;
    - la procedura da seguire per l'esame delle richieste di connessione, le relative tempistiche, l'attivazione di procedure sostitutive nonché le sanzioni da irrogare nel caso di inadempimenti del gestore di rete;
    - i criteri per lo svolgimento dei lavori di connessione da parte del richiedente;
    - procedure di risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete, che si concludano con l'adozione da parte dell'Autorità di decisioni vincolanti;
  - a tal fine, sia necessario:
    - che la detta procedura preveda un numero limitato di fasi, al fine di limitare gli oneri di gestione sia per gli operatori di rete, che per i produttori;
    - che le tempistiche siano adeguate alla complessità delle attività da svolgere e siano individuate con criteri di ragionevolezza;
    - prevedere che l'attivazione delle procedure sostitutive sia disciplinata in modo analogo a quanto disposto nel Testo integrato delle connessioni attive (TICA);
    - prevedere che eventuali controversie insorte fra produttori di biometano e gestori di rete siano risolte con decisione vincolante dell'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM.

**RITENUTO CHE:**

- quanto all'obiettivo di garantire l'economicità della connessione, anche al fine di favorire un ampio utilizzo del biometano:

- sia opportuno prevedere che sia versata una cauzione a copertura delle spese sostenute per le attività di valutazione preliminare e di redazione del preventivo per la connessione e che, nel caso in cui non si proceda alla connessione per volontà del richiedente, i gestori di rete possano trattenere l'intera cauzione; ciò in coerenza con le esigenze di semplificazione emerse in sede di consultazione;
- sia opportuno che nel costo della connessione siano computati, secondo un approccio di tipo *shallow*, unicamente i costi specifici necessari per realizzare l'impianto di connessione, secondo soluzioni di minimo tecnico, e che restino esclusi i costi di rinforzo delle reti esistenti;
- sia opportuno adottare una regolazione in materia di contributi di connessione che disciplini in modo analogo sia quelli per le immissioni nelle reti di trasporto, che quelli per le immissioni nelle reti di distribuzione;
- sia opportuno, anche alla luce di quanto emerso in sede di consultazione e in ragione dell'esigenza di evitare il proliferare di utilizzi di carri bombolai per il trasporto, meno efficienti sul piano energetico, prevedere che una parte dei costi relativi alla realizzazione degli impianti di connessione sia coperta in tariffa;
- sia opportuno prevedere che siano approfondite le ipotesi di determinazione dei contributi di connessione sulla base di costi *standard*, rinviando a tal fine a un successivo provvedimento;
- sia necessario prevedere che i produttori possano gestire le procedure autorizzative o realizzare le opere necessarie alla connessione per conto dei gestori di rete, seguendo le indicazioni e le prescrizioni dei medesimi gestori di rete e prevedendo che i gestori di rete abbiano il diritto di verificare la corrispondenza delle opere eseguite con le specifiche fornite;
- sia opportuno prevedere la possibilità di rateizzare i pagamenti per i contributi di connessione per periodi che non superino i venti anni, purché vengano prestate adeguate garanzie da parte dei produttori;
- sia opportuno stabilire che, nel caso di immissioni nella rete di trasporto, le tariffe per l'uso della rete siano determinate sulla base delle stesse condizioni previste per le immissioni in rete da produzioni nazionali di gas, mentre nel caso di immissioni nelle reti di distribuzione non sia previsto alcun corrispettivo per l'uso della rete.

**RITENUTO CHE:**

- in attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013, relative alla fissazione delle modalità per determinare i consumi energetici degli impianti, sia necessario dare seguito alle ipotesi sviluppate nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS;

- in attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto 5 dicembre 2013:
  - per quanto riguarda la misurazione delle quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto 5 dicembre 2013 che comprende anche i casi in cui non c'è immissione fisica nelle reti del gas, sia opportuno prevedere la stessa ripartizione delle responsabilità prevista in relazione ai sistemi di misura relativi all'immissione fisica nelle reti;
  - per quanto riguarda l'identificazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto 5 dicembre 2013, sia opportuno attribuire al GSE il compito di svolgere l'attività di certificazione e prevedere, in particolare che:
    - a tal fine, il GSE utilizzi i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti bilaterali di fornitura, ove stipulati, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi;
    - il GSE definisca le modalità di certificazione delle quantità di biometano incentivabile, nonché le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di misura da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, nell'ambito delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 2 del medesimo decreto 5 dicembre 2013;
  - per quanto riguarda le modalità di determinazione della data di entrata in esercizio, sia opportuno dare seguito all'ipotesi riportata in consultazione

## **DELIBERA**

1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di prevedere che, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, i gestori delle reti di trasporto attivino le procedure di aggiornamento dei codici di rete previste dalla deliberazione ARG/gas 55/09;
3. di prevedere che, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/GAS 42/11, siano approfondite anche le tematiche relative all'introduzione di costi *standard* per la valorizzazione dei contributi per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*



**DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI  
DEL GAS NATURALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE  
DELLE QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI**

Versione approvata con la deliberazione 46/2015/R/gas

INDICE

<b>SEZIONE I DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE</b>	<b>6</b>
<b>TITOLO 1 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 1</b> Definizioni .....	6
<b>TITOLO 2 SICUREZZA ED EFFICIENZA TECNICA DELLE RETI</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 2</b> Principi generali.....	8
<b>Articolo 3</b> Specifiche di qualità .....	9
<b>Articolo 4</b> Specifiche di pressione .....	9
<b>Articolo 5</b> Compatibilità del profilo di immissione.....	9
<b>TITOLO 3 MISURE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE ALL'ACCESSO ALLE RETI</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 6</b> Pubblicità e trasparenza .....	10
<b>Articolo 7</b> Procedura per le richieste di connessione.....	10
<b>Articolo 8</b> Contenuto della richiesta di connessione.....	10
<b>Articolo 9</b> Risposta alla richiesta di connessione .....	11
<b>Articolo 10</b> Accettazione del preventivo .....	12
<b>TITOLO 4 SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI ALLA     CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 11</b> Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente .....	13
<b>Articolo 12</b> Gestione del procedimento autorizzativo .....	13
<b>Articolo 13</b> Opere realizzate a cura del richiedente.....	13
<b>TITOLO 5 CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 14</b> Cauzione per la richiesta di preventivo .....	14
<b>Articolo 15</b> Garanzia per la realizzazione della connessione .....	14
<b>Articolo 16</b> Perimetro dei costi per la determinazione del contributo di connessione.....	14
<b>Articolo 17</b> Determinazione del contributo di connessione.....	15
<b>Articolo 18</b> Rateizzazione del contributo .....	15
<b>Articolo 19</b> Restituzione del contributo.....	15
<b>TITOLO 6 TARIFFE PER L'USO DELLA RETE</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 20</b> Tariffe per l'uso della rete di trasporto specifiche per i punti di immissione.....	16

<b>TITOLO 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL BIOMETANO IMMESSO NELLE RETI DEL GAS</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 21</b> Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura .....	16
<b>Articolo 22</b> Caratteristiche dei sistemi di misura.....	17
<b>Articolo 23</b> Diritto di accesso ai sistemi di misura.....	17
<b>Articolo 24</b> Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure.....	18
<b>Articolo 25</b> Disponibilità dei dati di misura .....	18
<b>Articolo 26</b> Archiviazione dei dati di misura.....	18
<b>TITOLO 8 ALTRE DISPOSIZIONI</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 27</b> Indennizzi in caso di ritardo del gestore.....	18
<b>Articolo 28</b> Procedure sostitutive.....	19
<b>Articolo 29</b> Gestione di controversie .....	19
<b>SEZIONE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' DI BIOMETANO AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI DI CUI AL DECRETO 5 DICEMBRE 2013</b>	<b>20</b>
<b>TITOLO 1 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 30</b> Definizioni .....	20
<b>TITOLO 2 DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMESSA AGLI INCENTIVI</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 31</b> Rilevazione della quantità e della qualità di biometano ammessa agli incentivi .....	21
<b>Articolo 32</b> Periodo di riferimento per la determinazione delle quantità ammesse agli incentivi .....	22
<b>Articolo 33</b> Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete senza destinazione specifica.....	22
<b>Articolo 34</b> Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete con destinazione specifica.....	22
<b>Articolo 35</b> Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di connessione diretta dell'impianto di produzione con siti di consumo con destinazione specifica .....	22
<b>Articolo 36</b> Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete senza destinazione specifica mediante utilizzo di carro bombolaio .....	23
<b>Articolo 37</b> Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete con destinazione specifica mediante utilizzo di carro bombolaio .....	23
<b>Articolo 38</b> Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di destinazione specifica per utilizzo nei trasporti con utilizzo di carro bombolaio, senza immissione in rete.....	24

<b>Articolo 39</b> Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di destinazione specifica per utilizzo in impianti riconosciuti dal GSE di cogenerazione ad alto rendimento mediante utilizzo di carro bombolaio, senza immissione in rete.....	24
<b>Articolo 40</b> Differenziazione della quantità ammessa agli incentivi in funzione del tipo di matrice utilizzata nel caso di corrispondenza biunivoca tra impianto di produzione di biogas e impianto di produzione di biometano.....	25
<b>Articolo 41</b> Differenziazione della quantità ammessa agli incentivi in funzione del tipo di matrice utilizzata nel caso impianti di produzione di biometano alimentati da una pluralità di impianto di produzione di biogas .....	25
<b>TITOLO 3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMESSA AGLI INCENTIVI DEL DECRETO 5 DICEMBRE 2013</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 42</b> Dati di misura relativi ai punti di immissione in rete .....	26
<b>Articolo 43</b> Dati di misura relativi impianti di produzione direttamente connessi a siti di consumo.....	26
<b>Articolo 44</b> Dati di misura relativi ai punti predisposti per il carico dei carri bombolai .....	26
<b>Articolo 45</b> Dati di misura relativi ai siti di consumo destinati a utilizzo del biometano in impianti di cogenerazione ad alto rendimento senza immissione in rete .....	27
<b>Articolo 46</b> Dati di misura della quantità di biometano incentivabile nel caso in cui l'impianto di upgrading sia alimentato da più impianti di produzione di biogas ...	27
<b>TITOLO 4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DATI DA RENDERE DISPONIBILI AL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 47</b> Dati relativi alle matrici utilizzate .....	28
<b>Articolo 48</b> Dati relativi ai consumi relativi a utilizzi nei trasporti .....	28
<b>Articolo 49</b> Dati relativi ai contratti bilaterali di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013 .....	28
<b>TITOLO 5 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 50</b> Soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui all'articolo 8 del decreto 5 dicembre 2013.....	29
<b>Articolo 51</b> Contenuto dei contratti bilaterali di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013 .....	29
<b>TITOLO 6 DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI BIOMETANO</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 52</b> Data di entrata in esercizio degli impianti di biometano nel caso di biometano utilizzato nei trasporti .....	30

<b>TITOLO 7 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 53</b> Perimetro rilevante ai fini della determinazione dei consumi energetici .....	<b>30</b>

## SEZIONE I

### DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE

#### TITOLO 1

#### DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive sulle connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le definizioni contenute nella RQDG e nella RTDG, per quanto riguarda le connessioni alle reti di distribuzione e le definizioni contenute nella RQTG e nella RTTG per quanto riguarda le connessioni alle reti di trasporto e le seguenti definizioni:

- **gestore di rete:** è il soggetto che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale o di trasporto del gas naturale;
- **impianto di connessione alla rete:** è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di trasporto o distribuzione del gas naturale; l'impianto di connessione alla rete ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino all'organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione, l'impianto di odorizzazione;
- **produttore di biometano o produttore:** è la persona fisica o giuridica che ha la disponibilità di un impianto di produzione di biometano;
- **punto di immissione:** è il punto fisico della rete in cui il gestore di rete prende in consegna il biometano reso disponibile dall'utente della rete.;
- **sistema di misura:** è il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:

- (i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
  - (ii) il misuratore dei volumi di gas;
  - (iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
  - (iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (*flow computer*), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (*data logger*);
- **utente della rete:** è l'utilizzatore della rete di trasporto o di distribuzione del gas naturale che, avendo avuto accesso presso il punto di consegna secondo la regolazione dell'Autorità, ha titolo a immettere biometano in tale punto;
  - **decreto 19 febbraio 2007:** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 "*Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare*";
  - **decreto 5 dicembre 2013** è il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
  - **decreto legislativo n. 28/11** è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come successivamente modificato e integrato;
  - **deliberazione 188/2012/E/COM** è la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/COM
  - **mandato M/475** è il mandato della Commissione Europea 8 novembre 2010 M/475 EN "*Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines*";
  - **rapporto tecnico UNI/TR 11537** è il rapporto tecnico "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" UNI/TR 11537.

## **TITOLO 2**

### **SICUREZZA ED EFFICIENZA TECNICA DELLE RETI**

#### **Articolo 2**

##### *Principi generali*

- 2.1 Il gestore di rete è responsabile della sicurezza e dell'efficienza tecnica della rete. A questo fine il gestore di rete adotta le misure necessarie per evitare che le immissioni di biometano nella rete possano provocare violazioni dei vincoli di sicurezza e affidabilità sia nella fase di trasporto sulla propria rete, sia nella fase di riconsegna ai clienti finali.
- 2.2 Il gestore di rete deve accertare che il biometano da immettere e immesso in rete presso il nuovo punto di immissione risponda alle specifiche tecniche e agli altri requisiti previsti dal presente provvedimento e dalla normativa di settore in tema di sicurezza.
- 2.3 Il gestore di rete nega la connessione qualora non sia in grado, per motivi obiettivi e documentabili, di compiere gli accertamenti di cui al comma 2.2 e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità.
- 2.4 Il gestore di rete nega altresì la connessione, ovvero provvede all'istantanea interruzione dell'immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dal presente provvedimento e dalla normativa vigente.
- 2.5 Il gestore di rete assicura l'odorizzazione secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa tecnica vigente. I costi relativi a verifiche con esito positivo sono coperti in tariffa. I costi relativi a verifiche con esito negativo sono a carico del produttore.
- 2.6 Il produttore di biometano garantisce che il biometano da immettere nella rete sia conforme alle specifiche di qualità, ai vincoli di pressione o di capacità e assicura che, in relazione alle matrici utilizzate, esso sia odorizzabile secondo le norme tecniche vigenti in materia e non presenti caratteristiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all'impiego dalle norme tecniche vigenti in materia.
- 2.7 Qualora l'utente della rete sia un soggetto diverso dal produttore di biometano, risponde, nei confronti del gestore di rete, per gli inadempimenti di cui al comma 2.6 da parte del produttore.



### **Articolo 3**

#### *Specifiche di qualità*

- 3.1 Il gestore di rete, nel rispetto e in coerenza con le norme tecniche e le regole tecniche vigenti, definisce e pubblica le specifiche di qualità per l'immissione di biometano nella propria rete.
- 3.2 Per l'intera durata dell'obbligo di *standstill* conseguente al mandato M/475, ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità, il gestore di rete fa riferimento alle disposizioni vigenti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate nell'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013. A tal fine, il biometano immesso in rete deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi.

### **Articolo 4**

#### *Specifiche di pressione*

- 4.1 Il gestore di rete individua per ciascun punto di immissione il valore di pressione minima e massima il cui rispetto può essere richiesto in qualsiasi momento.
- 4.2 Il gestore di rete ha facoltà di prevedere casi in cui, in funzione dei quantitativi di gas da trasportare e dell'assetto ottimizzato di rete, il biometano nei punti di consegna possa essere ritirato a valori di pressione inferiore al livello minimo garantito.

### **Articolo 5**

#### *Compatibilità del profilo di immissione*

- 5.1 Il punto di immissione viene identificato dal gestore di rete a seguito della verifica di compatibilità del profilo previsto di immissione in rete del biometano con le caratteristiche tecniche della rete e con le capacità di assorbimento in condizioni di sicurezza.
- 5.2 Ai fini della verifica di cui al comma 5.1 si considerano:
  - a) la portata oraria massima e minima prevista in immissione;
  - b) i volumi giornalieri massimi e minimi previsti in immissione.

### TITOLO 3

#### MISURE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE ALL'ACCESSO ALLE RETI

##### Articolo 6

###### *Pubblicità e trasparenza*

- 6.1 Il gestore di rete individua e pubblica, anche sul proprio sito *internet*:
- a) le specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete;
  - b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
  - c) i criteri per la localizzazione del punto di immissione;
  - d) la procedura per l'esame della richiesta di connessione;
  - e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
  - f) gli *standard* tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.
- 6.2 Il gestore di rete garantisce l'applicazione in modo non discriminatorio delle procedure individuate nel presente provvedimento.

##### Articolo 7

###### *Procedura per le richieste di connessione*

- 7.1 La procedura di cui al comma 6.1, lettera d) viene predisposta nel rispetto dell'identificazione delle seguenti fasi:
- a) presentazione della richiesta di connessione e preventivo, con versamento della cauzione a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente;
  - b) comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e del preventivo, con individuazione del punto di immissione;
  - c) accettazione del preventivo con rilascio della garanzia a copertura delle spese di realizzazione della connessione;
  - d) realizzazione della connessione.

##### Articolo 8

###### *Contenuto della richiesta di connessione*

- 8.1 La richiesta di connessione è presentata dal produttore di biometano, direttamente ovvero mediante il futuro utente della rete, per singolo impianto di produzione di biometano, e deve contenere almeno gli elementi necessari per l'identificazione:

- a) del soggetto richiedente, e del produttore di biometano se diverso;
- b) delle caratteristiche dell'impianto di produzione di biometano, tra cui:
  - 1) ubicazione, con connessa documentazione cartografica idonea a evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato a insistere;
  - 2) date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione;
  - 3) data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano;
  - 4) documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di biometano;
  - 5) schema dell'impianto di produzione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto.

8.2 Nella richiesta di connessione il richiedente può indicare la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione alla rete.

## **Articolo 9**

### *Risposta alla richiesta di connessione*

- 9.1 Il gestore di rete, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di connessione, trasmette al richiedente una comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità:
- a) in caso di inammissibilità, il gestore di rete ne dà motivazione scritta;
  - b) in caso di ammissibilità, il gestore di rete allega il preventivo di spesa.
- 9.2 Il preventivo di spesa, di cui al comma 9.1, lettera b), contiene almeno i seguenti dati e informazioni:
- a) la data della richiesta di connessione e preventivo;
  - b) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'*iter* della pratica di connessione;
  - c) l'individuazione del punto di immissione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine di consentire l'attivazione dello stesso in condizioni di sicurezza;
  - d) la ragione sociale del richiedente;

- e) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
- f) l'elenco degli adempimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento con una stima dei tempi necessari per l'ottenimento;
- g) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta e viene escussa la cauzione;
- h) le modalità per l'accettazione del preventivo;
- i) le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione prevedendo che il gestore di rete presenti diverse modalità di pagamento, tra loro alternative;
- j) le condizioni e le modalità di presentazione della garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) a copertura delle spese di realizzazione della connessione che il richiedente deve rilasciare contestualmente all'accettazione del preventivo;
- k) le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione della garanzia;
- l) la descrizione delle parti dell'impianto del produttore di biometano che, funzionali alla corretta gestione della rete, devono essere realizzate secondo le specifiche del gestore di rete, nonché le modalità che il gestore adotterà per verificare il rispetto di tali specifiche;
- m) le specifiche per la realizzazione delle porzioni dell'impianto di connessione alla rete che possono essere realizzate a cura del richiedente;
- n) il cronoprogramma per la realizzazione della connessione.

## **Articolo 10**

### *Accettazione del preventivo*

- 10.1 Il richiedente accetta il preventivo secondo le modalità previste dal gestore di rete, presenta la garanzia a copertura delle spese previste per la realizzazione della connessione e versa il contributo secondo le modalità previste.

## **TITOLO 4**

### **SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI ALLA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE**

#### **Articolo 11**

*Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente*

- 11.1 Il richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta al gestore di rete, può:
- a) gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete;
  - b) realizzare porzioni di impianto di connessione alla rete.

#### **Articolo 12**

*Gestione del procedimento autorizzativo*

- 12.1 Il richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete si coordina con il gestore di rete, che può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi.

#### **Articolo 13**

*Opere realizzate a cura del richiedente*

- 13.1 La realizzazione di opere da parte del richiedente è limitata agli impianti di connessione alla rete.
- 13.2 Il gestore di rete rende disponibile le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria per la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 13.1.
- 13.3 Il gestore di rete ha il diritto di verificare il rispetto delle proprie specifiche in tutte le fase realizzative.
- 13.4 La messa in servizio, la gestione e la manutenzione delle opere realizzate dal richiedente è comunque effettuata dal gestore di rete, al quale vengono rese disponibili a titolo gratuito.

## **TITOLO 5**

### **CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE**

#### **Articolo 14**

##### *Cauzione per la richiesta di preventivo*

- 14.1 La cauzione per la richiesta di preventivo è pari a 2.000,00 Euro. Tale importo viene aggiornato annualmente dall'Autorità, applicando il tasso di variazione dell'indice dei prezzi per famiglie operai e impiegati al netto dei tabacchi.
- 14.2 Il gestore di rete, nel caso in cui il richiedente non dia corso alla richiesta di realizzazione della connessione, trattiene l'intera cauzione.

#### **Articolo 15**

##### *Garanzia per la realizzazione della connessione*

- 15.1 All'atto dell'accettazione del preventivo il richiedente rilascia una garanzia, nella forma della fideiussione bancaria ovvero del deposito cauzionale, a copertura delle spese previste per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.
- 15.2 L'importo della garanzia di cui al comma 15.1 per la realizzazione delle opere di connessione è determinato dal gestore di rete sulla base del contributo di connessione dovuto ai sensi degli articoli 16 e 17 e comprende anche la spesa prevista dal gestore di rete per l'eventuale gestione del rilascio delle autorizzazioni.

#### **Articolo 16**

##### *Perimetro dei costi per la determinazione del contributo di connessione*

- 16.1 Il contributo di connessione è calcolato in funzione dei costi relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, sulla base della spesa prevista dal gestore di rete.
- 16.2 Il contributo per la connessione deve essere dimensionato in relazione al costo delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.

**Articolo 17**

*Determinazione del contributo di connessione*

17.1 Il contributo di connessione è calcolato secondo la seguente formula:

$$C = [I - T \cdot \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t}] \cdot \alpha$$

dove:

- I è il costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, valutato secondo soluzioni di minimo tecnico, espresso in euro;
- T è il ricavo tariffario annuo medio atteso derivante dall'applicazione delle tariffe per l'uso della rete calcolate con riferimento ai punti di consegna. Nel caso di connessioni alla rete di distribuzione il parametro T assume valore pari a zero;
- i è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo di regolazione in corso;
- n è la vita utile del cespite, assunta pari a 50 anni;
- $\alpha$  è un coefficiente di riduzione che assume valore pari 0,8.

**Articolo 18**

*Rateizzazione del contributo*

18.1 Su istanza del richiedente, il gestore rateizza il contributo per un periodo massimo di venti anni, applicando la seguente formula:

$$C^{anno} = \frac{C}{\sum_{t=1}^s \frac{1}{(1+i)^t}}$$

dove:

- s è pari a 20 anni.

**Articolo 19**

*Restituzione del contributo*

19.1 Qualora, entro un termine di dieci anni dalla richiesta, porzioni di impianto di connessione alla rete siano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, il gestore di rete restituisce pro-quota i contributi precedentemente riscossi, in

funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti.

## **TITOLO 6**

### **TARIFFE PER L'USO DELLA RETE**

#### **Articolo 20**

*Tariffe per l'uso della rete di trasporto specifiche per i punti di immissione*

- 20.1 Ai fini dell'applicazione delle tariffe per l'uso della rete di trasporto, nazionale o regionale, le immissioni nei punti di consegna che connettono impianti di produzione di biometano sono equiparati ai punti di consegna da produzione nazionale.

## **TITOLO 7**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL BIOMETANO IMMESSO NELLE RETI DEL GAS**

#### **Articolo 21**

*Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura*

- 21.1 Salvo quanto disposto dal comma 21.4, il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano prodotto ai fini dell'immissione in rete è il produttore di biometano.
- 21.2 Il responsabile dell'installazione e manutenzione dovrà installare, secondo la regola dell'arte, strumenti conformi alle prescrizioni della legislazione e della normativa vigente in materia di strumenti di misura, idonei alla misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete.
- 21.3 Il responsabile dell'installazione e manutenzione è tenuto a segnalare tempestivamente al gestore di rete le anomalie di funzionamento che si dovessero verificare al sistema di misura.



- 21.4 Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il gestore di rete.

## **Articolo 22**

### *Caratteristiche dei sistemi di misura*

- 22.1 Le proprietà tecniche, funzionali e prestazionali dei sistemi di misura, rintracciabili nei manuali d'uso e nelle targhe delle apparecchiature, degli strumenti e degli ulteriori dispositivi che costituiscono il sistema medesimo, devono essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia di metrologia.
- 22.2 I sistemi di misura, tra l'altro, dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche funzionali:
- a) consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura relativi alle quantità immesse, con dettaglio orario;
  - b) essere realizzati con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati, in coerenza con la normativa tecnica vigente e in accordo con i gestori di rete;
  - c) essere provvisti di collegamento telefonico prescelto.

## **Articolo 23**

### *Diritto di accesso ai sistemi di misura*

- 23.1 Il gestore di rete ha diritto all'accesso ai sistemi di misura, al fine di verificarne lo stato di conservazione e manutenzione.
- 23.2 In caso di impossibilità di accesso ai sistemi di misura o nel caso in cui gli strumenti di misura non risultino conservati o mantenuti in modo corretto, il gestore di rete interrompe immediatamente l'immissione in rete del biometano, sino all'avvenuto accesso ovvero al ripristino dell'impianto di misura.
- 23.3 Il gestore di rete ha diritto ad assistere a eventuali controlli per l'accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che compongono il sistema di misura svolti da terzi.

**Articolo 24**

*Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure*

- 24.1 Il responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità e di qualità del biometano immesso in rete è il gestore di rete.

**Articolo 25**

*Disponibilità dei dati di misura*

- 25.1 Il gestore di rete rende disponibili i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete:
- a) al produttore di biometano;
  - b) all'utente della rete;
  - c) al responsabile del bilanciamento.

**Articolo 26**

*Archiviazione dei dati di misura*

- 26.1 Il gestore di rete archivia e custodisce, ai fini regolatori, i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete per un periodo minimo di 10 anni in modalità tale per cui tali dati possano essere disponibili e riutilizzabili per scopi di verifica e controllo.

**TITOLO 8**

**ALTRE DISPOSIZIONI**

**Articolo 27**

*Indennizzi in caso di ritardo del gestore*

- 27.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 9.1 del presente provvedimento, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 35 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

- 27.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti nel preventivo, come indicato nel comma 9.2, lettera n), del presente provvedimento, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 35 euro al giorno e il 5% dell'importo complessivo richiesto per la realizzazione della connessione di cui al comma 9.2, lettera e), del presente provvedimento per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

### **Articolo 28**

#### *Procedure sostitutive*

- 28.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 28/11.
- 28.2 Nell'ambito della procedura sostitutiva il gestore di rete è tenuto a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'elaborazione di un preventivo relativo alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva.
- 28.3 Previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà del gestore di rete, l'Autorità individua le attività che il gestore di rete deve eseguire per consentire l'attivazione della connessione, e i rispettivi tempi di esecuzione.

### **Articolo 29**

#### *Gestione di controversie*

- 29.1 Le controversie insorte tra produttori e gestori di rete sono risolte con decisione vincolante dell'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM.

## SEZIONE II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' DI BIOMETANO AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI DI CUI AL DECRETO 5 DICEMBRE 2013

#### TITOLO 1

#### DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 30

##### *Definizioni*

30.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nelle presente Sezione II, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le definizioni contenute nella RQDG e nella RTDG, per quanto riguarda le connessioni alle reti di distribuzione e le definizioni contenute nella RQTG e nella RTTG per quanto riguarda le connessioni alle reti di trasporto, le definizioni contenute nella Sezione I del presente provvedimento e le seguenti definizioni:

- **biogas**: gas costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa, dalla fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica o dalla fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali;
- **GSE**: è il Gestore dei servizi energetici Spa;
- **impianto di *upgrading***: impianto di trattamento e di purificazione del biogas per la trasformazione in biometano;
- **potere calorifico superiore (pcs)**: è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1.01325 bar, dell'unità di volume del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1.01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni. L'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata;
- **potere calorifico inferiore (pci)**: è pari al potere calorifico superiore diminuito del calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi durante la combustione;

- **decreto 26 aprile 2010** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010, recante il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale;
- **direttive dell’Autorità per la messa in servizio di gruppi di misura del gas** sono le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come aggiornate in ultimo con la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS;
- **immissione in rete** è l’immissione di biometano nelle reti di trasporto o distribuzione del gas naturale;
- **impianti CAR:** sono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- **norma UNI/TS 11567** è la specifica tecnica UNI/TS 11567:2014, recante *Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa;*
- **quantità di biometano ammessa agli incentivi:** è la quantità di biometano ammessa agli incentivi di cui al decreto 5 dicembre 2013 ovvero, nel caso di biometano destinato ad alimentare impianti di cogenerazione ad alto rendimento, la quantità rilevante ai fini della determinazione dell’incentivo.

## TITOLO 2

### DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMESSA AGLI INCENTIVI

#### Articolo 31

*Rilevazione della quantità e della qualità di biometano ammessa agli incentivi*

- 31.1 La rilevazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi è effettuata in coerenza con quanto previsto dall’articolo 44 del decreto 26 aprile 2010 per la rilevazione delle quantità di idrocarburi gassosi prodotti.
- 31.2 Ai fini della determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi si considera il potere calorifico inferiore del biometano.

**Articolo 32**

*Periodo di riferimento per la determinazione delle quantità ammesse agli incentivi*

- 32.1 La determinazione delle quantità ammesse all'incentivo è effettuata di norma con riferimento a periodi di durata mensile.

**Articolo 33**

*Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete senza destinazione specifica*

- 33.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che immettono in rete la loro produzione, senza destinazione specifica, la quantità ammessa all'incentivo è determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete.

**Articolo 34**

*Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete con destinazione specifica*

- 34.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che immettono in rete la loro produzione, con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti o per utilizzo in impianti CAR, la quantità ammessa all'incentivo è calcolata come minimo tra:
- a) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete;
  - b) la quantità prelevata dalla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale nel sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi rispetto alle fattispecie incentivate ai sensi del decreto 5 dicembre 2013;
  - c) la quantità riportata nei contratti bilaterali di cui rispettivamente all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013, per il caso di biometano utilizzato nei trasporti e all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto 5 dicembre 2013, per il caso di biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

**Articolo 35**

*Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di connessione diretta dell'impianto di produzione con siti di consumo con destinazione specifica*

- 35.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano con connessione specifica con siti di consumo dove il biometano è destinato a utilizzo nei trasporti o a utilizzo in

impianti CAR, la quantità ammessa all'incentivo è determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di connessione dell'impianto di produzione con l'impianto di consumo, della quantità prelevata dalla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale nel sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi rispetto alle fattispecie incentivate ai sensi del decreto 5 dicembre 2013.

### **Articolo 36**

*Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete senza destinazione specifica mediante utilizzo di carro bombolaio*

- 36.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che immettono in rete la loro produzione, senza destinazione specifica, mediante utilizzo di carro bombolaio, la quantità ammessa all'incentivo è determinata come minimo tra:
- a) la quantità determinata sulla base dei dati di misura rilevati nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai.
  - b) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete.

### **Articolo 37**

*Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete con destinazione specifica mediante utilizzo di carro bombolaio*

- 37.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che immettono in rete la loro produzione, con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti o per utilizzo in impianti CAR, mediante utilizzo di carro bombolaio la quantità ammessa all'incentivo è determinata come minimo tra:
- a) a quantità determinata sulla base dei dati di misura rilevati nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai;
  - b) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete;
  - c) la differenza tra la quantità che risulta erogata per autotrazione nei distributori e la quantità di gas naturale utilizzato dal distributore di carburanti, assegnando convenzionalmente la variazione delle giacenze al gas naturale;
  - d) la quantità riportata nei contratti bilaterali di cui rispettivamente all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013, per il caso di biometano utilizzato nei trasporti e all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto 5 dicembre 2013, per il caso di biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

**Articolo 38**

*Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di destinazione specifica per utilizzo nei trasporti con utilizzo di carro bombolaio, senza immissione in rete*

- 38.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che trasportano la propria produzione mediante utilizzo di carro bombolaio senza immissione in rete, con destinazione per utilizzo nei trasporti, la quantità di biometano ammessa all'incentivo è determinata come minimo tra:
- a) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai;
  - b) la quantità erogata per autotrazione nell'impianto di distribuzione carburanti. Tale quantità è pari alla differenza tra quantità complessiva di gas erogata per autotrazione e la quantità di gas naturale utilizzato dall'impianto di distribuzione di carburanti, assegnando convenzionalmente la variazione delle giacenze al gas naturale;
  - c) la quantità riportata nei contratti bilaterali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013.

**Articolo 39**

*Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di destinazione specifica per utilizzo in impianti riconosciuti dal GSE di cogenerazione ad alto rendimento mediante utilizzo di carro bombolaio, senza immissione in rete*

- 39.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che trasportano la loro produzione mediante utilizzo di carro bombolaio senza immissione in rete, con destinazione per utilizzo ai fini della produzione di energia elettrica in impianti CAR riconosciuti dal GSE, la quantità di biometano ammessa all'incentivo è determinata come minimo tra:
- a) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai;
  - b) la quantità prelevata dalla rete nel sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi rispetto alle fattispecie incentivate ai sensi del decreto 5 dicembre 2013;
  - c) la quantità riportata nei contratti bilaterali di cui all'articolo 5, comma 2.



**Articolo 40**

*Differenziazione della quantità ammessa agli incentivi in funzione del tipo di matrice utilizzata nel caso di corrispondenza biunivoca tra impianto di produzione di biogas e impianto di produzione di biometano*

- 40.1 Nel caso di impianti di produzione di biogas che corrispondono biunivocamente a impianti di produzione di biometano, il produttore di biometano è tenuto a fornire, su richiesta, al soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui al comma 50.1, i dati relativi alla quantità di produzione di biometano da assegnare alle diverse matrici utilizzate, calcolata in funzione del rapporto tra:
- a) la quantità producibile con la singola matrice, come risulta dalle quantità di matrice in ingresso nel digestore anaerobico rilevate ai sensi della norma UNI/TS 11567, e le rese relative alle fasi di digestione anaerobica e purificazione;
  - b) la quantità producibile complessiva nel caso di codigestione.

**Articolo 41**

*Differenziazione della quantità ammessa agli incentivi in funzione del tipo di matrice utilizzata nel caso impianti di produzione di biometano alimentati da una pluralità di impianto di produzione di biogas*

- 41.1 Nel caso in cui un impianto di *upgrading* sia alimentato da più impianti di produzione di biogas il produttore di biometano è tenuto a fornire, su richiesta, al soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui di cui al comma 50.1, i dati relativi alla quantità di produzione di biometano da assegnare alle diverse matrici utilizzate, calcolata in un processo a due stadi.
- 41.2 Nel primo stadio la quantità di produzione di biometano è ripartita tra i diversi impianti di produzione di biogas sulla base del rapporto tra:
- a) il prodotto della quantità di produzione di biogas del singolo impianto e della resa attesa di produzione di biometano riferita al medesimo impianto di produzione di biogas;
  - b) la somma dei prodotti delle quantità di produzione di biogas dei singolo impianto e delle rese attese di produzione di biometano riferite ai medesimi impianti di produzione di biogas.
- 41.3 Nel secondo stadio si applicano le disposizioni dell'Articolo 40.

**TITOLO 3**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA AI FINI DELLA  
DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMESSA AGLI  
INCENTIVI DEL DECRETO 5 DICEMBRE 2013**

**Articolo 42**

*Dati di misura relativi ai punti di immissione in rete*

- 42.1 Il gestore di rete rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al soggetto di cui all'Articolo 50, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

**Articolo 43**

*Dati di misura relativi impianti di produzione direttamente connessi a siti di consumo*

- 43.1 Il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al soggetto di cui all'Articolo 50 entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

**Articolo 44**

*Dati di misura relativi ai punti predisposti per il carico dei carri bombolai*

- 44.1 Nel caso di trasporto mediante carro bombolaio il produttore di biometano deve realizzare nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai un sistema di misura secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni di legge e alle normative vigenti e deve garantirne la corretta installazione e manutenzione. Tale sistema di misura deve essere inoltre conforme alle caratteristiche di cui all'Articolo 22.
- 44.2 Il produttore di biometano trasmette i dati di misura al soggetto di cui all'Articolo 50 del presente provvedimento, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

**Articolo 45**

*Dati di misura relativi ai siti di consumo destinati a utilizzo del biometano in impianti di cogenerazione ad alto rendimento senza immissione in rete*

- 45.1 Nel caso di trasporto diretto mediante carro bombolaio ai siti di consumo per utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, senza immissione in rete, il soggetto che ha la disponibilità del sito di consumo deve installare e mantenere:
- a) un gruppo di misura, conforme alle caratteristiche di cui alla direttive dell'Autorità per la messa in servizio di gruppi di misura del gas, nei pressi del punto predisposto per lo scarico del carro bombolaio;
  - b) un gruppo di misura, conforme alle caratteristiche di cui alla direttive dell'Autorità per la messa in servizio di gruppi di misura del gas, idoneo a rilevare la quantità di gas destinato a utilizzi diversi dalla produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
- 45.2 Il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di consumo trasmette i dati di misura al soggetto di cui all'Articolo 50, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

**Articolo 46**

*Dati di misura della quantità di biometano incentivabile nel caso in cui l'impianto di upgrading sia alimentato da più impianti di produzione di biogas*

- 46.1 Nel caso in cui un impianto di *upgrading* sia alimentato da più impianti di produzione di biogas, presso ciascun impianto di produzione di biogas viene installato un sistema di misura destinato alla misurazione della quantità in volume alle condizioni *standard* (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1,01325 bar), di biogas prodotta in ciascun impianto.
- 46.2 I dati di misura relativi alle quantità di biogas prodotto in ciascun impianto viene reso disponibile al soggetto di cui all'Articolo 50.

## **TITOLO 4**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DATI DA RENDERE DISPONIBILI AL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE**

#### **Articolo 47**

##### *Dati relativi alle matrici utilizzate*

- 47.1 I dati relativi alle matrici utilizzate, necessari per la determinazione della quantità di biometano ammessa all'incentivo, sono resi disponibili al soggetto responsabile dell'attività di certificazione, di cui al comma 50.1.

#### **Articolo 48**

##### *Dati relativi ai consumi relativi a utilizzi nei trasporti*

- 48.1 Il gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione rende disponibile al soggetto di cui al comma 50.1 i dati necessari per la determinazione della quantità di biometano ammessa all'incentivo, espressi nelle unità di misura di cui all'Articolo 31.
- 48.2 Il gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione rende disponibile al soggetto di cui al comma 50.1 la documentazione fiscale relativa alle quantità di gas naturale erogato per autotrazione, la documentazione fiscale relativa agli acquisti di biometano e gas naturale.

#### **Articolo 49**

##### *Dati relativi ai contratti bilaterali di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013*

- 49.1 Il produttore di biometano rende disponibile:
- a) copia dei contratti bilaterali di fornitura di biometano di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013;
  - b) copia delle fatture e delle evidenze di pagamento relative a tali contratti.

## **TITOLO 5**

### **ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE**

#### **Articolo 50**

*Soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui all'articolo 8 del decreto 5 dicembre 2013*

- 50.1 Il GSE è individuato quale soggetto responsabile dell'attività di certificazione delle quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto 5 dicembre 2013.
- 50.2 Ai fini di quanto previsto al comma 50.1, il GSE utilizza i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti bilaterali, ove previsti, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.
- 50.3 Il GSE definisce le modalità di certificazione delle quantità di biometano incentivabile, nonché le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di misura da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, nell'ambito delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto stesso, in coerenza con quanto previsto nel presente provvedimento.
- 50.4 Ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, il carro bombolaio deve essere caricato presso un unico impianto di produzione di biometano e deve scaricarlo il contenuto in un unico punto.

#### **Articolo 51**

*Contenuto dei contratti bilaterali di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013*

- 51.1 Ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i contratti resi disponibili devono almeno contenere indicazione della data di decorrenza della fornitura e della data di cessazione prevista della fornitura, devono indicare le quantità mensili di cui è prevista la fornitura.

## **TITOLO 6**

### **DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI BIOMETANO**

#### **Articolo 52**

*Data di entrata in esercizio degli impianti di biometano nel caso di biometano utilizzato nei trasporti*

- 52.1 La data di entrata in esercizio degli impianti di biometano nel caso di biometano utilizzato nei trasporti è determinata sulla base della decorrenza dei contratti bilaterali di fornitura del biometano stipulati tra produttore di biometano e soggetto che immette in consumo, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013.
- 52.2 La data di cui al comma 52.1 non potrà in ogni caso essere anteriore alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano a cui si riferisce il contratto bilaterale, come definita all'articolo 1, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013.

## **TITOLO 7**

### **MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI**

#### **Articolo 53**

*Perimetro rilevante ai fini della determinazione dei consumi energetici*

- 53.1 I consumi energetici degli impianti, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013, sono determinati con riferimento:
- a) ai consumi dell'impianto di produzione di biogas;
  - b) ai consumi dell'impianto di gassificazione;
  - c) ai consumi dell'impianto di purificazione o *upgrading*;
  - d) ai consumi relativi all'eventuale compressione ai fini dell'immissione in rete.
- 53.2 I consumi energetici di cui al comma 53.1 sono determinati sulla base di misure effettive.